

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

I termini di acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa in materia di iper ammortamento

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Le modalità di rettifica delle detrazioni Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Chiarimenti in merito alla non congruità degli studi di settore Le condizioni di detraibilità dell'Iva Il valore in dogana dei prodotti che soggiacciono a licenza

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria in materia di prezzi di trasferimento Il valore delle prove indiziarie nell'ambito di accertamenti relativi a operazioni inesistenti

I termini di acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa in materia di iper ammortamento

Agenzia delle entrate – Risoluzione 9 aprile 2018, n.27/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell'iperammortamento di cui all'art.1, commi 9, 10 e 11 della legge 11 dicembre 2016, n.232. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che per la fruizione dei benefici legati all'iper-ammortamento dei beni che hanno valore superiore a 500.000 euro, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla legge n.232/2016 cit. ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ha chiarito che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale l'impresa può iniziare a fruire del beneficio

torna su

Le modalità di rettifica delle detrazioni Iva

Corte di Giustizia – Sentenza dell'11 aprile 2018, causa C-532/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla rettifica della detrazione Iva. In particolare la Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art.184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il quale prevede l'obbligo di rettifica della detrazione operata inizialmente, nel caso in cui questa risulti superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, l'obbligo di rettifica trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata, poiché l'operazione che ha portato ad applicarla era esente da Iva.

torna su

IURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA DI I FGITTIMITA'

Chiarimenti in merito alla non congruità degli studi di settore

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 aprile 2018, n.8906

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di reddito d'impresa, in caso di non congruità con le risultanze e i parametri indicati negli studi di settore, è onere del contribuente provare che, l'attività sottoposta ad accertamento abbia ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

torna su

Le condizioni di detraibilità dell'Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 aprile 2018, n.8887

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.19, comma 1, del Decreto Iva, l'imposta addebitata all'acquirente a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore, può essere detratta solo al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, secondo la Suprema Corte, occorre:

- la qualità di imprenditore, o di impresa, dell'acquirente;
- l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale.

In particolare, secondo la Corte, infatti, è onere dell'impresa acquirente dimostrare l'inerenza del bene acquisito all'attività imprenditoriale esercitata, senza che la stessa possa derivare dalla mera qualifica di "società commerciale" dell'acquirente.

torna su

Il valore in dogana dei prodotti che soggiacciono a licenza

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 aprile 2018, n.8473

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, ai sensi dell'art.32 del regolamento CEE del Consiglio 12 aprile 1993, n.2913, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi di licenza.

torna su

L'onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria in materia di prezzi di trasferimento

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 23 febbraio 2018, n.791/6/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e in particolare, in materia di *transfer pricing*, di cui all'art.110, comma 7, del Tuir, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria che intenda agire per il recupero a tassazione di quote di reddito è tenuta a fornire la prova, anche presuntiva, purché idonea, del fatto costitutivo della ripresa erariale stessa, ovvero del fatto che il prezzo praticato sia inferiore a quello normale, traslandosi, solo in tal caso, sul contribuente l'onere di smentire tale assunto e, dunque, di dare prova positiva piena della legittimità e correttezza economica delle proprie transazioni commerciali.

torna su

Il valore delle prove indiziarie nell'ambito di accertamenti relativi a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 22 febbraio 2018, n.738/5/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria, che ritenga delle fatture relative a operazioni, oggettivamente o soggettivamente, inesistenti, ha l'onere di provare che, l'operazione commerciale oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere, ovvero che è stata posta in essere tra altri soggetti. Inoltre, aggiunge la Commissione, tale prova deve ritenersi raggiunta nel caso in cui l'Agenzia delle entrate fornisca, ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.d), e dell'art.40 del dpr 29 settembre 1973, n.600 e dell'art.54, comma 2, del Decreto Iva, indizi attendibili atti ad affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it